

(N. 1654-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO ED ESTERO, TURISMO)

(RELATORE TURANI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria e del Commercio

di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri

col Ministro degli Affari Esteri

col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro della Difesa

col Ministro della Pubblica Istruzione

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

col Ministro dei Trasporti

e col Ministro del Commercio con l'Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1956

Comunicata alla Presidenza l'8 gennaio 1958

Durata dei brevetti per invenzioni industriali.

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Sono a voi ormai note le vicende del disegno di legge in esame. L'argomento, già oggetto di una iniziativa parlamentare, trovò opportuna corrispondenza nell'altro disegno di legge presentato dal Governo, che dopo ampia disamina della competente Commissione, venne rimesso, a norma dell'articolo 26 del Regolamento, all'esame dell'Assemblea.

Il diritto di brevetto per invenzioni industriali trae il proprio fondamento da due ordini di esigenze; dall'interesse generale per il progresso industriale e dalla necessità di assicurare all'autore di una invenzione, il giusto compenso per il contributo personale che egli apporta al progresso.

Ho ritenuto opportuno richiamare questi concetti in quanto penso che gli stessi fossero all'origine di una legislazione favorevole all'istituto di una privativa dell'inventore sulla sua invenzione, iniziata un secolo fa.

Ed al termine delle polemiche suscitate dalla presentazione del surrichiamato disegno di legge d'iniziativa parlamentare, è bene ribadire il concetto secondo il quale la protezione che — anche attraverso il disegno di legge in esame — viene accordata dal Governo, non è affatto rivolta all'interesse esclusivo del singolo, ma trattasi di una concessione con carattere di temporaneità compiuta, in definitiva, per giovare alla collettività e non al privato.

Esaminando brevemente le principali anteriori fonti del diritto di brevetto per invenzioni industriali, osserviamo, in particolare, che la durata dei brevetti per invenzioni industriali venne, all'origine, regolata dalla vecchia e fondamentale legge 30 ottobre 1859, n. 3721, emanata per il Regno di Sardegna ed estesa, successivamente, a tutto il territorio italiano con la legge 31 gennaio 1864, n. 1657, e stabilita nel periodo massimo di anni 15 e minimo di 1 anno, contemplando inoltre, per le invenzioni precedentemente brevettate all'estero, che la durata stessa non dovesse eccedere quella del brevetto straniero, nè, in ogni caso, oltrepassare gli anni 15.

Era peraltro previsto che un brevetto, concesso per meno di cinque anni, potesse essere prolungato per uno o più anni fino al massimo di anni quindici.

Con decreto legislativo 29 luglio 1923, n. 1970, la durata dei brevetti fu unificata ad anni quindici, venendosi legislativamente a riconoscere una situazione di fatto da lungo tempo preconstituitasi, dato che nessun brevetto d'invenzione veniva generalmente richiesto per una durata inferiore a quella massima riconosciuta dalla legge.

D'altra parte la legge sarda del 1859, pur essendo indubbiamente ottima per l'epoca in cui venne promulgata, non aderiva più, con il trascorrere del tempo, alle mutate ed accresciute esigenze dell'industria che, precisamente nella seconda metà del secolo XIX, ebbe un formidabile sviluppo dovuto alla utilizzazione di nuove fonti di energia e alle mirabili invenzioni che furono causa di una vera e propria rivoluzione industriale.

In Italia, fino dal 1906, fu avvertita la necessità di procedere alla revisione ed al riordinamento della legislazione sulle invenzioni industriali; con regio decreto 8 ottobre 1906 venne infatti costituita una Commissione incaricata di elaborare un testo revisionato delle leggi sulla proprietà industriale.

Non avendo avuto seguito gli schemi di legge redatti dalla detta Commissione, si provvide, con decreto 16 aprile 1917, alla nomina di altra Commissione avente lo stesso incarico. Infine, il 25 novembre 1926, con legge n. 2032, fu concessa al Governo apposita delega legislativa per procedere alla riforma della legislazione sulla proprietà industriale. L'apposita Commissione redasse uno schema di disegno di legge dove, per quanto concerne la durata dei brevetti, si proponeva di mantenere la durata normale di anni 15, ma di ammettere una proroga preventiva fino a 20 anni, per le invenzioni che avessero comportata l'applicazione di principi nuovi o complessi e tali che — presumibilmente — non potessero essere attuati senza una speciale preparazione tecnico-economica.

Per la prematura morte del Presidente della Commissione il Governo del tempo dovette provvedere, nel maggio del 1930, alla nomina di altra Commissione con analogo incarico.

I lavori della nuova Commissione portarono alla formale promulgazione di un decreto legislativo (regio decreto 13 settembre 1934,

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

n. 1602) che fissava la durata dei brevetti ad anni 18, da computarsi dalla data del deposito della domanda.

Per un complesso di circostanze estranee alla questione, il decreto del 1934 non ebbe mai applicazione. Ma ormai si era riconosciuto, in una legge formale, che la durata del brevetto d'invenzione dovesse essere di anni 18 anche se, con l'altro provvedimento legislativo del 1939 (legge 24 febbraio, n. 317), promulgato per dare graduale attuazione alla riforma disposta ma non attuata col decreto 13 settembre 1934, n. 1602, tra le disposizioni la cui attuazione venne differita a tempi ulteriori, fu compresa — anche per ragioni di carattere contingente — quella concernente la maggiore durata dei brevetti.

Ciò spiega come nel regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, promulgato appunto in seguito alla delega legislativa di cui sopra, la durata dei brevetti venne mantenuta ad anni 15.

Dopo la parentesi bellica, l'attività legislativa nel delicato settore della tutela dei diritti di proprietà industriale fu rivolta, soprattutto, a reintegrare, nei limiti del possibile, i diritti che dalla guerra stessa erano stati distrutti o pregiudicati. Di qui un complesso di provvedimenti concernenti moratorie, reintegrazioni di diritti decaduti o scaduti e, nel campo specifico della durata dei brevetti, disposizioni atte a consentire il recupero degli anni perduti a causa delle vicende belliche, nella attuazione di invenzioni brevettate (legge 10 ottobre 1950, n. 842, accordi italo-francese 29 maggio 1948, italo-danese 1° luglio 1950, italo-britannico 16 giugno 1951, italo-norvegese 12 ottobre 1951).

Non appena la suddetta attività legislativa venne portata a compimento, la necessità di procedere ad una organica revisione delle disposizioni in vigore sulla materia dei diritti di proprietà industriale, si ripropose, con carattere di urgenza, in quanto le mutate esigenze economiche, il sostanziale progresso dell'industria nazionale conseguente alla ricostruzione, rese sempre più evidente lo sfasamento di certi istituti tuttora regolati da disposizioni superate anche in relazione ai progressi delle legislazioni in materia dei Paesi industrialmente più importanti.

A tale fine, si provvede per la nomina di apposita Commissione interministeriale, incaricata di elaborare un organico schema di disegno di legge sulla materia. In tale schema venne prevista, per i brevetti di invenzione, la durata di anni 20 dal deposito della domanda.

Poichè alcune parti dello schema suddetto apparvero all'Amministrazione competente particolarmente urgenti, se ne dispose lo stralcio e la elaborazione in appositi separati schemi di disegni di legge. Tra questi il Ministero dell'industria ritenne opportuno comprendere anche le norme sulla durata dei brevetti di invenzione predisponendo uno schema di disegno di legge che, dopo le necessarie adesioni delle altre amministrazioni interessate, è giunto ora al nostro esame.

Motivi di natura politica ed economica giustificano il provvedimento in esame: è necessario riconoscere alle industrie attuanti invenzioni che, per la loro complessità, esigono cospicui investimenti di capitale, un ragionevole periodo per l'ammortamento degli impianti; esistono delle marcate differenze tra la durata dei brevetti concessi nei più importanti Paesi esteri nei confronti di quella riconosciuta dalla legislazione italiana, con gli inconvenienti che da detta differenziazione derivano all'economia del Paese.

A tali motivi si aggiungono ulteriori elementi di valutazione quali la considerazione dei favorevoli effetti del prolungamento di durata dei brevetti sugli investimenti di capitale estero in Italia (come ha dimostrato l'esperienza già fatta dopo l'entrata in vigore della legge 10 ottobre 1950, n. 842, che provocò l'installazione di nuovi impianti industriali anche in regioni economicamente depresse, con evidenti benefici riflessi sul mercato del lavoro), ed il fatto che l'Italia è paese importatore d'invenzioni. Per quest'ultimo è da tener presente che la legislazione italiana esige, per il mantenimento dei diritti di brevetto, l'attuazione di una invenzione brevettata nel territorio dello Stato, e pertanto ne deriva che le invenzioni brevettate di titolarità estere, per esempio tutelate in Italia, debbano necessariamente ivi essere attuate. E poichè l'attuazione stessa avviene normalmente in regime di esclusiva la conseguenza è che prodotti che altri-

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

menti sarebbero fabbricati all'estero ed importati in Italia, sono invece qui fabbricati con un risparmio valutario di cui è superfluo porre in evidenza l'entità.

È noto altresì che nella politica di liberalizzazione l'Italia è ai primissimi posti nella osservanza di impegni assunti in sede internazionale. Si è lamentato molte volte, e non soltanto dalle categorie produttive interessate, che a causa del mancato allineamento di altri Paesi, si rende estremamente difficoltoso, alcune volte impossibile, sostenere la concorrenza sui mercati internazionali. Tale fenomeno è qualche volta aggravato da *dumpings* appena mascherati, che per altri accordi internazionali è impossibile neutralizzare con provvedimenti di carattere doganale.

In tale stato di cose non rimane che il brevetto di invenzione, quale legale e legittimo strumento per neutralizzare eventuali *dumpings* favoriti da provvedimenti di liberalizzazione, e difendere così, fin dalle frontiere dello Stato, l'economia nazionale da tali atti di sleale concorrenza. Pertanto equivarrebbe ad un gratuito regalo, senza contropartita, il mantenere nel settore brevettuale la condizione di inferiorità derivante dalla minor durata del brevetto italiano nei confronti di quelli concessi in Paesi esteri coi quali l'Italia è in concorrenza.

Vorrei da ultimo richiamare l'attenzione degli onorevoli senatori sul problema che pone la maggiore durata dei brevetti conseguente al disegno di legge in esame, cioè quello di stabilire da quale giorno essa debba avere effetto. Giustamente la certezza del diritto imporrebbe che venisse fissata la data dalla quale si farà decorrere la modifica di legge in esame, soprattutto nel quadro del principio della concorrenza, ove rientra anche quello della legislazione sui brevetti. Per la concorrenza, infatti, conta molto il tempo, nella sua misura, cioè nel trascorrere di ben determinati giorni, mesi ed anni, utili allo sfruttamento della pri-

vativa industriale e volti al prefisso termine finale, ma la soluzione di un tale problema coinvolge gravi e notevoli interessi e pertanto la Commissione ha ritenuto di poter pienamente concordare nell'inserimento dell'emendamento proposto dal collega senatore Bussi, agli articoli 1 e 2 del disegno di legge in esame, per quanto si riferisce alla decorrenza del provvedimento.

Desidero sottolineare che tale emendamento corrisponde alla precisa finalità di non rendere retroattiva la legge da approvare, sia pure, come in precedenza si era delineato, mediante opportuno spostamento della « data fissa ».

Non può infine non trovare consenso l'intendimento manifestato dal Governo di prospettare, in occasione dei prossimi congressi internazionali per la revisione delle convenzioni internazionali, l'opportunità che per tutti i Paesi aderenti all'Unione della proprietà industriale, sia accolto il termine di durata unico per il brevetto di invenzione.

La Commissione, inoltre, ha inteso di apportare anche altre modifiche al testo ministeriale, allo scopo di chiarire, in particolare, la portata della norma contenuta nell'articolo 2, ritenendo che coloro che hanno iniziato seri preparativi di attuazione siano possessori di un vero e proprio diritto all'attuazione stessa del brevetto, per cui, nel caso di indebito rifiuto da parte dell'Amministrazione, possono adire l'Autorità giudiziaria.

Così pure è stato ritenuto che il termine del 31 dicembre 1956, scelto come data di scadenza dei brevetti per i quali i terzi abbiano diritto ad attuare a titolo personale l'invenzione, sia almeno da portare al 31 dicembre 1957.

Ciò premesso, invito quindi gli onorevoli colleghi ad approvare il disegno di legge in esame, nel testo opportunamente modificato dalla Commissione.

TURANI, *relatore*.

## DISEGNO DI LEGGE

## TESTO DEL GOVERNO

## Art. 1.

La durata dei brevetti per invenzione industriale, prevista dall'articolo 4, comma 3° del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è elevata ad anni 18.

La maggiore durata di anni tre si applica anche alle domande di brevetto già depositate ed ai brevetti concessi che, comunque, risultino in vigore al 1° agosto 1956.

## Art. 2.

Coloro che anteriormente al 1° agosto 1956 hanno effettuato seri e notevoli preparativi, non costituenti contraffazione, per la attuazione di invenzioni protette da brevetti, che in base alle disposizioni precedentemente in vigore, sarebbero scaduti entro il 31 dicembre 1956, possono ottenere una licenza per l'attuazione, a titolo non esclusivo, dell'invenzione.

La licenza è a titolo personale e non può essere ceduta se non congiuntamente all'azienda.

## Art. 3.

Per avvalersi delle disposizioni del precedente articolo, gli interessati debbono, a pena di decadenza, farne dichiarazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge all'Ufficio Centrale Brevetti presso il Ministero dell'industria e commercio ed al titolare del brevetto.

## DISEGNO DI LEGGE

## TESTO DELLA COMMISSIONE

## Art. 1.

*Identico.*

La maggiore durata di anni tre si applica anche alle domande di brevetto già depositate ed ai brevetti concessi che, comunque, risultino in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 2.

Coloro che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno effettuato seri e notevoli preparativi, non costituenti contraffazione, per l'attuazione di brevetti che, in base alle disposizioni precedentemente in vigore, sarebbero scaduti entro il 31 dicembre 1957, hanno diritto ad attuare a titolo personale, nei limiti dei preparativi fatti alla data di entrata in vigore della presente legge, l'invenzione senza corrispondere alcun compenso al titolare del brevetto.

Il concessionario dell'azienda ha il diritto di continuare l'attuazione dell'invenzione senza compenso.

## Art. 3.

Per avvalersi delle disposizioni di cui al precedente articolo, gli interessati debbono, a pena di decadenza, fare dichiarazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'Ufficio centrale brevetti presso il Ministero dell'industria e commercio ed al titolare del brevetto, dei preparativi fatti, specificandone la misura raggiunta.

L'Ufficio centrale brevetti cura l'annotazione di tale dichiarazione nel registro dei brevetti.

## Art. 4.

Le licenze contrattuali relative a brevetti in corso, per i quali si applicano le disposizioni della presente legge, qualora siano stipulate fino alla scadenza del brevetto, continuano ad avere efficacia sino alla nuova scadenza a condizione che venga corrisposto al titolare del brevetto un compenso proporzionale a quello fissato in precedenza tra le parti. Tuttavia le parti possono chiedere alla Autorità giudiziaria competente la revisione di detto compenso ove sia intervenuta una sostanziale modificazione dei presupposti di fatto. L'Autorità giudiziaria giudica secondo equità.

## Art. 5.

Alla tabella A allegata al regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti voci:

« 1) per mantenere in vigore il brevetto:  
per il 16° anno L. 50.000,  
per il 17° anno L. 75.000,  
per il 18° anno L. 100.000 ».

## Art. 6.

La presente legge entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## Art. 4.

Il Presidente del Tribunale adito può disporre le misure cautelari per consentire l'attuazione dell'invenzione in pendenza di giudizio.

## Art. 5.

*Identico.*

## Art. 6.

*Identico.*

## Art. 7.

*Identico.*